

GILMAR

DIVISIONE INDUSTRIA

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**



Inquadra il QR Code per accedere al portale

INDICE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	4
3. SEGNALANTI	5
4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	6
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.	9
7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	9
8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	10
9. MISURE DI PROTEZIONE	13
10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	15
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	16
12. SANZIONI	17
13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	17

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a Gilmar Divisione Industria S.p.A. (di seguito anche solo la “Società” o “Gilmar”) e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare il sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, anche come aggiornato ai sensi del d.lgs. 101/2018.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal Codice Etico di Gilmar Divisione Industria S.p.A. (di seguito anche solo il “Codice Etico”), nella versione *pro tempore* vigente.

2. DEFINIZIONI

“ANAC”	l’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Codice Privacy”	il d.lgs. 30 giugno 2003, 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche come aggiornato ai sensi del d.lgs. 101/2018, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
“Decreto Whistleblowing”	il d.lgs. 24/2023
“Destinatario”	il soggetto individuato dalla Società, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing (come di seguito definite), vincolato alla riservatezza sulle informazioni acquisite nell’ambito di dette Segnalazioni Whistleblowing
“Direttiva”	la Direttiva (UE) 2019/1937
“GDPR”	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”	la presente procedura approvata dall’organo amministrativo della Società
“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”	la segnalazione presentata da un Segnalante in conformità ai principi e alle regole di cui alla presente Procedura

“Persona Coinvolta”

la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

“Soggetti Collegati”

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

“Portale”

Il portale informatico, accessibile sul sito internet di Gilmar, sulla apposita pagina della intranet aziendale e/o mediante scansione del QR code riportato nelle bacheche aziendali di Gilmar, attraverso il quale è possibile effettuare le Segnalazioni Whistleblowing

3. *SEGNALANTI*

Le Segnalazioni possono essere effettuate da tutte le persone che operano nel contesto lavorativo della Società e che sono in possesso di informazioni su violazioni come precisamente individuate nel successivo paragrafo 4 della presente Procedura (di seguito, collettivamente, anche solo i “Segnalanti”).

Rientrano, in particolare, tra i Segnalanti le seguenti categorie di soggetti in costanza del rapporto giuridico intrattenuto con la Società, nonché anteriormente o successivamente all’instaurazione di tale rapporto:

- lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,

- liberi professionisti e consulenti,
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Società e/o che forniscono o acquistano beni o servizi presso la Società,
- volontari,
- tirocinanti,
- gli azionisti, e le persone con funzione di direzione, amministrazione, controllo, vigilanza e rappresentanza della Società,

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni, anche soltanto presunte, che possono essere segnalate tramite la presente Procedura (che costituiscono quindi “segnalazioni whistleblowing”) devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Gilmar Divisione Industria S.p.A., di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Gilmar Divisione Industria S.p.A. (di seguito anche solo le “Violazioni”), e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili e penali;
2. condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
3. violazioni del Codice Etico;
4. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea indicati nel Decreto Whistleblowing, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella Direttiva seppur non indicati nel Decreto Whistleblowing relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell’ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;

- g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- h) salute pubblica;
- i) protezione dei consumatori;
- j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing.

Non possono invece essere segnalate tramite la presente procedura (in quanto non rientrano nell'ambito della presente Procedura, non costituendo “segnalazioni whistleblowing”):

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. le violazioni già regolamentate dagli atti dell'Unione Europea o da atti nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing o dagli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea di cui alla parte II dell'allegato alla Direttiva;
3. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, Gilmar si è dotata di un canale di segnalazione interna, che comprende il Portale, accessibile dalla pagina dedicata alle “segnalazioni whistleblowing” presente sia sul sito internet di Gilmar (www.gilmar.it), sia sulla apposita pagina

della intranet aziendale (nella directory <https://portal.gilmar.it/whistleblowing>). Al Portale è inoltre possibile accedere anche mediante scansione del QR code riportato nelle bacheche aziendali di Gilmar.

Il Portale consente di trasmettere, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel contesto della segnalazione degli illeciti in materia di whistleblowing, consultabile tramite il Portale e nella directory <https://portal.gilmar.it/whistleblowing>.

A meno che il Segnalante non selezioni l'opzione che permette di rendere noti al Destinatario i propri dati personali e che permette quindi di inserire sul Portale dati ulteriori rispetto all'indirizzo email (che deve essere sempre obbligatoriamente indicato dal Segnalante), le Segnalazioni effettuate tramite la Piattaforma avverranno in forma anonima. Ciò significa che il Destinatario riceverà la Segnalazione senza che gli siano resi noti i dati personali del Segnalante, ivi compreso l'indirizzo email dello stesso. Come detto, inviando una segnalazione anonima l'indirizzo email deve essere necessariamente indicato per consentire al Destinatario, all'occorrenza, di contattare il Segnalante (ad esempio, in merito a eventuali chiarimenti circa il contenuto della Segnalazione), fermo restando che detto indirizzo email non verrà comunque reso noto al Segnalante. Resta inteso che, affinché la Segnalazione inviata con tale modalità risulti effettivamente anonima, dovrà essere cura del Segnalante evitare di inserire all'interno della propria Segnalazione informazioni e/o dati personali che rivelino la sua identità. Per le Segnalazioni effettuate in forma anonima sono previste le misure di protezione di cui al successivo paragrafo 9, applicabili nei casi in cui il Segnalante sia stato riconosciuto e abbia subito ritorsioni a seguito della sua Segnalazione.

Soltanto qualora il Segnalante selezioni l'opzione che permette di rendere noti al Destinatario i propri dati personali, allora il Segnalante potrà compilare anche gli ulteriori campi relativi a questi ultimi, che saranno resi noti al Destinatario, ivi compreso l'indirizzo email. Anche alle Segnalazioni ordinarie (vale a dire, non anonime) risultano applicabili le misure di protezione di cui al successivo paragrafo 9.

Al termine dell'inserimento di una Segnalazione, il Segnalante deve annotare la data e il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel corso del tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e confidenzialità.

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali interne a Gilmar Divisione Industria S.p.A. Oltre al Segnalante, l'accesso a ciascuna Segnalazione effettuata mediante il Portale può avvenire solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni (come precisamente individuato al successivo paragrafo 6 della presente Procedura).

Gli amministratori di sistema possono effettuare l'accesso alla Segnalazione soltanto per esigenze tecniche e nel rispetto di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing e alla presente Procedura.

Premesso che il Portale è da ritenersi preferenziale per l'invio delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura, i Segnalanti potranno comunque formulare le proprie Segnalazioni anche verbalmente rivolgendosi al Destinatario. In tal caso, il Segnalante potrà richiedere di organizzare un incontro con il Destinatario, che sarà fissato da quest'ultimo non appena possibile.

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario interno delle Segnalazioni il Responsabile delle Risorse Umane della Società, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo, in particolare in merito alla disciplina in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità competente per le Segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC.

È possibile inviare Segnalazioni all'ANAC solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- quando il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che il Destinatario della Segnalazione interna sia in conflitto di interesse con la Segnalazione stessa.

Ulteriori informazioni relative all'invio di Segnalazioni mediante il canale esterno e al funzionamento di quest'ultimo sono disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC www.anticorruzione.it.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

8.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura;
- archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del paragrafo 8.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario che rientri chiaramente tra le Segnalazioni Whistleblowing (in quanto il Segnalante abbia dichiarato nella Segnalazione di volersi avvalere delle tutele previste dal Decreto ovvero tale volontà sia desumibile da comportamenti concludenti) deve essere trasmessa immediatamente, e comunque entro e non oltre sette giorni a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante e mantenendo la massima riservatezza sui contenuti della Segnalazione e sull'identità del Segnalante.

8.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi di cui alla precedente lettera d), si renda necessario svolgere ulteriori verifiche e attività in merito alla Segnalazione, il Destinatario fornirà un riscontro interlocutorio informando il Segnalante delle attività svolte sino a quel momento. Sarà in ogni caso cura del Destinatario, non appena terminata l'istruttoria, comunicare gli esiti della stessa al Segnalante.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne e/o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Destinatario ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione. È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della Segnalazione da parte della Società.

8.3. Attività di indagine interna

Il Destinatario, al fine di valutare una Segnalazione, può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando un soggetto interno o esterno alla Società, che sarà comunque tenuto alla riservatezza.

8.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Destinatario potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;

3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

9. MISURE DI PROTEZIONE

9.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Fermo restando che le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non possono essere formulate sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili, Gilmar garantisce le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità per il Segnalante e per i Soggetti Collegati di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritenessero di aver subito a seguito di una Segnalazione. Al riguardo si precisa che tali ritorsioni devono essere comunicate all'ANAC, e non al Destinatario, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione, dal momento che, affinché si possa configurare una ritorsione (e, di conseguenza, il Segnalante e/o i Soggetti Collegati possano beneficiare di protezione), deve esserci un nesso tra la Segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione da far valere anche in sede giudiziaria (ivi inclusa, nel caso di licenziamento, la possibilità di reintegro nel posto di lavoro), nonché l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto responsabile della ritorsione;

- limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa in caso di rivelazione (o diffusione) di informazioni sulle Violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 9.2;
- limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nel paragrafo 12 della presente Procedura);
- invalidità delle rinunce e delle transazioni, anche parziali, aventi a oggetto i diritti e le tutele di cui al Decreto Whistleblowing e alla presente Procedura, a meno che le stesse non siano effettuate in sede protetta (incluse quelle effettuate, a titolo esemplificativo, in sede giudiziale, presso i collegi di conciliazione, ecc.).

9.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del Decreto Whistleblowing (come richiamato al paragrafo 3 della presente Procedura);
- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

L'applicazione delle misure elencate al precedente paragrafo 9.1. è esclusa nei casi in cui venga accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, oppure ne

¹ Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa

venga accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave. In tali casi, al Segnalante potrà essere applicata una sanzione disciplinare.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, Gilmar garantisce che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (ivi compreso il Destinatario) espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Il Segnalante è inoltre tutelato anche dai seguenti specifici obblighi di riservatezza:

nel procedimento penale →

l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

nel procedimento disciplinare →

a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno (ivi compreso il Portale) e, più in generale, delle Segnalazioni ricevute viene effettuato, tra l'altro, a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura (ivi compreso il Destinatario) sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali nel contesto della segnalazione degli illeciti in materia di whistleblowing di cui al superiore paragrafo 4.

12. SANZIONI

È soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura, nella versione di volta in volta applicabile, è resa accessibile e disponibile a tutti tramite il Portale, resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro all'interno delle bacheche aziendali e pubblicate anche nella intranet aziendale nella directory <https://portal.gilmar.it/whistleblowing>.

La Procedura è resa disponibile anche in fase di assunzione di un nuovo dipendente.